

CASA FISCO IMMOBILIARE

Mercato casa, sprint compravendite nel 2018: +6,6% su 2017 con 36mila scambi in più

Nel IV trimestre +9,3 per cento. Grandi città in salute:
Roma +10,9% e Milano +9,5 per cento. Incremento
record a Bologna: +20,9 per cento

Massimo Frontera

Il 2018 chiude con 578.647

compravendite di immobili

residenziali, con un incremento di

oltre il 6,6% rispetto alle 542.700

compravendite del 2017, pari a un

saldo positivo di quasi 36mila unità.

I numeri - che si leggono nel

rapporto dell'Agenzia delle Entrate

sulle compravendite di abitazioni nel

IV trimestre 2018 - sono superiori

alle stime di alcuni qualificati operatori. **Scenari Immobiliari**, per

esempio, aveva stimato 560mila compravendite. **L'Ance**,

nell'ultimo rapporto congiunturale presentato a febbraio, è stata

più ottimista, ma si era fermata a 572mila unità.

Il consuntivo è stato trainato da un IV trimestre particolarmente
brillante, che ha messo a segno un incremento di ben il 9,3%, con

167.068 scambi contro i 152.828 del IV trimestre 2017. Un

trimestre "d'oro" che si aggiunge alla serie positiva che ormai dura

da quasi quattro anni. «Con il quarto trimestre del 2018 -

sottolinea il rapporto delle Entrate - diventano quindici i trimestri

consecutivi nei quali il mercato residenziale mostra

un'espansione», con un tasso di crescita tendenziale che è «il più

alto degli ultimi due anni».

Compravendite, dov'è la crescita

La crescita più marcata si conferma nel Nord Est (+12,5%) e nel

Centro (+12,4%). Anche le Isole crescono più della media nazionale



(+10,5%), mentre l'area che si espande meno resta il Sud, seppur con una leggera accelerazione (+4,3%) rispetto al tasso tendenziale del trimestre precedente (+3%). Il report delle Entrate segnala inoltre che la crescita tendenziale dei comuni capoluogo (+10%), «contrariamente a quella rilevata nel trimestre precedente, risulta leggermente superiore a quella dei comuni minori (+9%)»

Le case più compravendute

Nel IV trimestre 2018 la crescita più sostenuta ha caratterizzato il comparto delle abitazioni di superficie inferiore a 50 mq (+10,8%), un prodotto che è stato protagonista soprattutto al Nord e nelle Isole. Il grosso del mercato - che rappresenta cioè quasi il 60% degli scambi - continua tuttavia a riguardare immobili tra 50 e 115 mq.

Le grandi città: Milano, Roma e Bologna al top

L'andamento delle compravendite di case vede valori positivi in tutte le otto principali città metropolitane. «Particolarmente solido - si legge nel rapporto delle Entrate - risulta il trend di crescita nei due mercati più significativi, ovvero Milano, +9,5%, dopo un -2,4% registrato nel trimestre precedente, e Roma, +10,9%, che migliora il risultato del III 2018, era +3,3%». Tassi tendenziali di crescita particolarmente elevati si sono registrati a Bologna con +20,9% (che segue il +23,5% registrato nel trimestre precedente) e Palermo con +18,5% («in netto miglioramento rispetto al +8,1% del trimestre precedente»). Incrementi anche a Torino con +4,8% (era +4,4% nel trimestre precedente), Napoli con +7,0% (+3,3% nel trimestre precedente), Genova con +6,4% (+6,9% nel trimestre precedente) e Firenze con +4,8% (+7,2% nel trimestre precedente). Complessivamente, nelle otto principali città si sono registrate 28.843 compravendite di case, pari a un incremento del 9,7% in più rispetto al IV trimestre 2017. L'incremento tendenziale nel III trimestre 2018 era stato del 3,8 per cento.

IL RAPPORTO DELLE ENTRATE COMPRAVENDITE DI



Il nuovo testo dei contratti pubblici si differenzierà il meno possibile dalle direttive europee

Riforma del codice secondo la Ue

Abolizione dei provvedimenti attuativi e linee guida Anac

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Un nuovo codice degli appalti, snello, semplice, chiaro, che si differenzi il meno possibile dalle direttive europee, suddiviso per materie, con il ripristino del regolamento e l'abolizione di ogni provvedimento attuativo, linee guida Anac incluse e che tenga conto della massima tutela degli operatori economici sia sul fronte degli adempimenti burocratici, da ridurre al minimo, sia per la certezza dei pagamenti; prevista una procedura accelerata per i pareri sul decreto delegato che dovrà essere varato entro un anno (entro due anni il regolamento).

Va in questo senso la nuova delega varata la scorsa settimana dal consiglio dei ministri per la riforma del codice dei contratti pubblici che, insieme all'annunciato decreto Sblocca cantieri, nelle intenzioni del governo dovrebbe riorganizzare il quadro normativo assicurando certezza di regole, rilancio degli investimenti e, soprattutto, maggiore capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni.

La delega si presenta con diversi elementi di novità rispetto all'articolo 12 del disegno di legge sulle Semplificazioni che era stato approvato a metà dicembre 2018 e che adesso assurge a

dignità di autonomo disegno di legge (di cui si attende la presentazione alle Camere).

In primo luogo, viene delineata una procedura più rapida per l'acquisizione dei pareri sul decreto delegato (che poi sarà il codice dei contratti): ad esempio i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di stato e dell'Anac, dovranno esprimersi in 45 giorni ma dopo questo termine «il governo può comunque procedere». Trattandosi di pareri non vincolanti il governo potrà non tenere conto dei pareri ma dovrà comunque rispondere «con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione».

La nuova delega, che comunque conferma i nove criteri direttivi già previsti nella versione di dicembre, introduce come altri elementi di novità riferimenti in ordine alla necessità di «promuovere lo sviluppo di forme di acquisto di beni, servizi e lavori gestite attraverso i sistemi informatici di negoziazione» messi a disposizione da Consip e richiama il cosiddetto divieto di *gold plating* già contenuto nella delega del 2016 ma non del tutto rispettato nel decreto 50 che adesso compare anche se in misura graduata: «Eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla

normativa europea, salvo che la loro perdurante necessità sia motivata dall'analisi di impatto della regolamentazione (Air) dei relativi decreti legislativi».

Nuovi criteri di delega attengono poi al rapporto fra stazione appaltante e operatori economici: si va dalla necessità di «rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica», alla assicurazione di «uniformità delle modalità di presentazione delle comunicazioni, delle dichiarazioni e delle istanze degli interessati». Più in generale, si fa riferimento anche all'armonizzazione e semplificazioni dei controlli affinché rechino «il minore intralcio possibile alla normale attività di imprese e professionisti». Non solo: occorrerà evitare di «reiterare controlli finalizzati alla verifica di obblighi identici o equivalenti» e prevedere «controlli differenziati in base alle tipologie di attività svolte». Si dovranno poi introdurre norme per il «monitoraggio e il controllo telematico a consuntivo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi» e «favorire la tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni».

© Riproduzione riservata



Peso: 36%

CITTÀ E URBANISTICA

Cassazione: il cambio d'uso di un sottotetto senza permesso fa scattare il reato

Il passaggio da vano tecnico a uso residenziale comporta sempre una trasformazione radicale che necessita di un'autorizzazione preventiva

Andrea Magagnoli

Nel caso in cui si voglia modificare la destinazione d'uso di vano sottotetto è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente, pena la responsabilità penale. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.9046/2019.

La questione nasceva dalla condanna dal ricorso promosso da un cittadino condannato per avere modificato l'uso di un vano all'interno di un'abitazione in assenza di espressa autorizzazione. Secondo la difesa, per potere essere ritenuti responsabile di un illecito sarebbe stato necessario che l'attività edilizia fosse stata in grado di modificare in maniera radicale un vano assegnandolo ad una diversa funzione all'interno dell'abitazione. Nel ricorso si sottolineava invece che non c'era stata alcuna modifica radicale del sottotetto, tanto che la destinazione del locale sarebbe rimasta la medesima anche a seguito dell'attività di costruzione.

Nella motivazione dell'ordinanza i giudici osservano, anzitutto, come il vano oggetto delle attività fosse originariamente dedicato ad un'attività tecnica e che solo a seguito della modifica avesse assunto una funzione abitativa. Si tratterebbe dunque di una modifica di carattere radicale e sostanziale, posto che comporta il



Peso: 17-67%, 18-40%

passaggio da una categoria di locali a un'altra. Peraltro la sentenza segnala che quella tecnica e quella abitativa, costituiscono due categorie non omogenee il cui passaggio da una all' altra determina una modifica della funzione del vano e del suo utilizzo concreto. E questo rende necessario l'ottenimento di un permesso, la cui assenza determina l' applicabilità di una sanzione di carattere penale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

08 Mar
2019

CORRELATI

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | p

AMBIENTE E TRASPORTI
06 Agosto 2015

**Semplificazione
delle procedure e
sanzioni più efficaci:
ecco le regole per la
nuova Via voluta
dall'Ue**

**CASA FISCO
IMMOBILIARE**
10 Agosto 2015

**Contratti di
locazione verbali e
nullità relativa, le
regole per la
sanatoria**

**CASA FISCO
IMMOBILIARE**
18 Agosto 2015

**Edilizia privata, il
permesso di
costruire può essere
assoggettato solo
alle previsioni del
Prg**

TAG

Giurisprudenza

Per approfondire



Peso:17-67%,18-40%

Premi Inail legati agli infortuni

L'azienda con meno infortuni pagherà un premio con tasso ridotto tra il 7 e il 30%, quella con più infortuni con un tasso maggiorato tra il 5 e il 30%

L'azienda con meno infortuni pagherà un premio con tasso ridotto tra il 7 e il 30%; quella con più infortuni con un tasso maggiorato tra il 5 e il 30%. Prevista anche la riduzione per chi fa più prevenzione, in misura fissa dell'8% nei primi due anni di attività e variabile, tra il 5 e il 28%, dopo i primi due anni di attività. A stabilirlo è la bozza di decreto interministeriale (lavoro-economia) che approva la revisione delle tariffe e riforma i criteri di applicazione.

Cirioli a pag. 35

Con la revisione delle tariffe previste maggiorazioni in caso di elevata sinistrosità

Premi Inail con il bonus-malus

Tassi ridotti fino al 30% per le aziende con meno infortuni

DI DANIELE CIRIOLI

Arriva il bonus/malus sui premi assicurativi dell'Inail. L'azienda con meno infortuni pagherà un tasso ridotto tra il 7 e il 30%; quella con più infortuni un tasso maggiorato tra il 5 e il 30%. A prevederlo è la bozza di decreto interministeriale (lavoro-economia) che, in attuazione della legge bilancio 2019 (legge n. 145/2018), approva la revisione delle Tariffe e riforma i criteri di applicazione con maggiore uso della statistica. Prevista anche la riduzione per prevenzione per le aziende con interventi migliorativi per la prevenzione, in misura fissa dell'8% nei primi due anni di attività e variabile, tra il 5 e il 28%, dopo i primi due anni di attività.

La riforma. Secondo il sistema vigente, il tasso di premio (che fissa il «costo» dell'assicurazione) è soggetto a tre variazioni, in aumento o riduzione, c.d. oscillazioni: una nei primi due anni di attività, due successivamente. La prima oscillazione è applicata sulla base

del rispetto (riduzione) o meno (maggiorazione) delle norme di prevenzione infortuni e la misura è fissa: 15%. Dopo i primi due anni di attività, un aumento o riduzione di tasso è riconosciuto sulla base dell'andamento infortunistico aziendale, in misura variabile tra il 7 e 20%, eventualmente maggiorabile tra il 5 e il 15%; un'ulteriore riduzione, tra il 5 e il 28%, è ottenibile in base agli eventuali interventi migliorativi effettuati in azienda ai fini della sicurezza.

Le nuove oscillazioni. Sono due. La prima si basa sui criteri del bonus/malus delle assicurazioni per responsabilità civile, comportando la riduzione (bonus) o la maggiorazione (malus) del tasso in base all'andamento degli infortuni e malattie dell'azienda, espresso da un indice statistico c.d. «indice di sinistrosità aziendale» (Isa). La determinazione dell'oscillazione è data dal confronto di tale Isa con lo stesso indice, cd «indice di sinistrosità medio» (Ism), ma riferito a tutta la gestione tariffaria:

- se dal confronto il valore di Isa risulta minore di zero (significando che la «sinistrosità» aziendale è inferiore di quella media, di tutte le aziende), è applicata l'oscillazione bonus, vale a dire una riduzione del tasso la cui misura dipende da due fattori: numerosità lavoratori (meno di 50; più di 50 e meno di 100; più di 100) e misura di Isa. Lo sconto va dal 7 al 30%;
- se dal confronto il valore di Isa risulta maggiore di zero, al contrario, è applicata l'oscillazione malus, una maggiorazione del tasso la cui misura dipende sempre dai due fattori della numerosità dei lavoratori e della misura di isa. La maggiorazione va dal 5 al 30%.

La seconda oscillazione è applicata in base agli interventi migliorativi effettuati



Peso: 1-9%, 35-51%

dall'azienda per la prevenzione e richiede che il datore di lavoro sia in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi e le norme di sicurezza (perciò si tratta di interventi «migliorativi»). L'oscillazione va richiesta entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e la sua misura è fissa nei primi due anni di attività e variabile successivamente.

I dati. I tassi e le relative oscillazioni sono forniti al datore direttamente dall'Inail, con un provvedimento motivato e l'indicazione di questi elemen-

ti: voci lavorazione e inquadramento tariffario; numero eventi lesivi definiti; giornate lavorative equivalenti; numero lavoratori-anno per Pat; significatività della voce di tariffa della Pat; valori di Isa e di Ism, con aliquota di oscillazione applicata; tasso applicabile. A regime, il provvedimento è comunicato entro il 31 dicembre di ciascun anno per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente. Per la prossima autoliquidazione, la cui scadenza è prorogata al 16 maggio rappresentando il

primo appuntamento con la revisione delle Tariffe, l'Inail invierà la comunicazione entro il 31 marzo.

La nuova oscillazione dei tassi inail

Indice sinistrosità aziendale (Isa)	Lavoratori-anno occupati nel triennio 2013/2015		
	Fino a 50	Oltre 50 meno 100	Oltre 100
Negativo (Bonus)	Sconto tra il 7 e 21%	Sconto tra l'8 e 24%	Sconto tra il 10 e 30%
Positivo (Malus)	Rincaro tra il 5 e 21%	Rincaro tra 5 e 24%	Rincaro tra il 5 e 30%

La riduzione per prevenzione (1)

Lavoratori-anno occupati nel triennio 2013/2015	Riduzione	
	Primi due anni di attività	Dopo i primi due anni di attività
Fino a 10	8%	28%
Oltre 10 e fino a 50	8%	18%
Oltre 50 e fino a 200	8%	10%
Oltre 200	8%	5%

(1) A domanda (entro fine febbraio), in relazione a interventi «migliorativi» per la prevenzione



Peso:1-9%,35-51%


LAVORI PUBBLICI

Rotazione sottosoglia, niente inviti al gestore uscente (anche se scelto con gara)

Mauro Salerno

Consiglio di Stato: non importa il tipo di procedura utilizzata per la selezione originaria, ma la rendita di posizione derivante dalla gestione dell'appalto

Anche se all'origine è stato scelto con gara il gestore uscente di un appalto sottosoglia non deve essere invitato alla procedura per la riassegnazione della commessa. È quanto chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n.1524/2019, pubblicata lo scorso 5 marzo.



Il caso nasce dalla protesta del vecchio appaltatore non invitato alla nuova selezione. Secondo l'impresa promotrice del ricorso il principio di rotazione, con divieto di reinvio, potrebbe trovare applicazione solo nel caso in cui il vecchio gestore fosse stato scelto tramite affidamento diretto o procedura negoziata.

Il Consiglio di Stato non la vede così. La sentenza chiarisce innanzitutto che negli appalti sottosoglia «l'obbligatorietà del

principio di rotazione va confermata come principio generale» perché «trova fondamento nell'esigenza di evitare il



Peso:19-58%,20-56%

consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento». Mentre non hanno alcun valore «le modalità di affidamento, di tipo "aperto", "ristretto" o "negoziato", soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato». Per i giudici a contare è «il fatto oggettivo del precedente affidamento in favore di un determinato operatore economico, non anche la circostanza che questo fosse scaturito da una procedura di tipo aperto o di altra natura» .

Pertanto, «anche al fine di dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara, – tanto più ove ripetuti nel tempo, che ostacolino l'ingresso delle piccole e medie imprese, l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale».

Al contrario «per effetto del principio di rotazione l'impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l'affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




LAVORI PUBBLICI

Consiglio di Stato vs Anac: no all'esclusione delle imprese per risolvere i conflitti di interesse in gara

Mauro Salerno

Parere sulle linee guida dell'Autorità. Tra le richieste quella di standardizzare i casi a rischio. Bocciata l'idea di ripetere la dichiarazione gara per gara

I casi che possono essere interpretati come conflitto di interesse tra funzionari della Pa e imprese partecipanti a una gara d'appalto devono essere chiariti meglio e anzi standardizzati in modo da aiutare le stazioni appaltanti a riconoscerli. Inoltre, non deve passare l'idea che per risolvere un problema interno alla Pa (la presenza di funzionari in conflitto di interesse) si possa arrivare facilmente a decidere di escludere un concorrente. Al contrario questa ipotesi deve essere valutata solo come extrema ratio. Infine non va bene neanche l'indicazione di far ripetere ai funzionari pubblici le dichiarazioni sull'inesistenza di conflitti gara per gara: si rischia di ingolfare



troppo le procedure. In estrema sintesi sono questi i punti più importanti toccati dal Consiglio di Stato nel parere sulle linee guida messe a punto dall'Anac per regolare i conflitti di interesse



nel settore degli appalti pubblici(articolo 42 del Dlgs 50/2016). Oltre a una serie di rilievi formali, nel documento di 23 pagine dedicato a da analizzare le linee guida dell'Autorità, i giudici di Palazzo Spada hanno distillato una serie di indicazioni di merito, invitando l'Anac a rimettere mano in più punti al documento.

Standardizzare i casi di conflitto di interesse

Al primo posto c'è l'invito a «tipizzare» le ipotesi di conflitto di interesse che le norme lasciano alla valutazione discrezionale delle stazioni appaltanti, in modo da uniformare i comportamenti delle Pa. Il Consiglio di Stato rileva come in alcuni casi, le norme sul conflitto di (rapporti di matrimonio o convivenza, parentele, frequentazione abituale, pendenza di cause, rapporti di credito o debito, ecc.) mentre esistono passaggi che «lasciano all'interprete una notevole discrezione nell'individuazione della situazione di conflitto di interesse e, quindi, è necessario fornire adeguati elementi di valutazione alla stazione appaltante». Da questo punto, si legge nel parere «le Linee Guida dovrebbero essere implementate», proprio per svolgere al meglio il loro ruolo «quello appunto di fungere da "guida", anche se non vincolante, alle stazioni appaltanti».

No all'esclusione dei concorrenti

Il secondo punto sottolineato dal Consiglio di Stato è che non la soluzione del conflitto di interesse non può passare per la scorciatoia dell'esclusione dalla gara delle imprese a rischio. Per questo, il parere bocchia il passaggio delle linee guida in cui l'Anac «introduce la possibilità della esclusione del concorrente nella ipotesi in cui l'astensione» del dipendente pubblico dalla procedura «non sia considerata sufficiente a impedire il rischio di interferenza». Per il Consiglio di Stato, l'ipotesi di esclusione delle imprese «non è supportata da alcuna norma primaria». Mentre il compito delle linee guida deve essere quello di «fornire indirizzi di comportamento nei confronti delle situazioni di conflitto di interessi» non quello di «disciplinare misure aggiuntive di contrasto alla corruzione propriamente detta». Per questo motivo



il parere invita l'Anac a riformulare il passaggio in cui si consente l'esclusione dei concorrenti indicando questa ipotesi come «extrema ratio, quando sono assolutamente e oggettivamente impossibili sia la sostituzione del soggetto che versa nella situazione di conflitto di interesse, sia l'avocazione dell'attività al responsabile del servizio, sia il ricorso a formule organizzative alternative previste dal codice». «L'impossibilità di sostituire il dipendente, di disporre l'avocazione o di ricorrere a formule alternative - si legge ancora, deve essere assoluta, oggettiva, puntualmente ed esaustivamente motivata e dimostrata»

No a ripetere le dichiarazioni gara per gara

Un'altra bocciatura arriva per l'indicazione delle linee guida a ripetere gara per gara le dichiarazioni sostitutive sull'assenza di conflitto di interessi da parte dei funzionari pubblici. Il Consiglio di Stato rileva che in questo modo si rischia di ingolfare e far lievitare i costi delle gare. Per ciascuna gara, sottolineano da Palazzo Spada si tratta «di alcune decine di persone e quindi della crescita abnorme di oneri amministrativi che incidono sui costi della procedura, anche in funzione dei successivi obblighi di verifica e controllo». Allora «per evitare una eccessiva proliferazione di dichiarazioni sostitutive, difficilmente gestibili dalle singole stazioni appaltanti, e di oneri amministrativi» il suggerimento è quello di far rendere la dichiarazione solo al momento dell'assegnazione dell'ufficio con l'obbligo di ripeterla in caso di novità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Primo Piano

I QUATTRO DOCUMENTI TECNICI AL VERTICE DI PALAZZO CHIGI

L'Avvocatura: alt alle gare? Rischio danno erariale

Il parere al Mit: obbligati a pubblicare i bandi, difficile sospendere poi le procedure
Giorgio Santilli

L'ultimo arrivato - fra i quattro documenti tecnici che ieri sera sono stati al centro del vertice di Palazzo Chigi sulla Tav - è il parere dell'Avvocatura generale dello Stato cui il governo si era rivolto per formulare due quesiti: se la mancata pubblicazione dei bandi di gara di Telt (2,3 miliardi) nella scadenza prevista di marzo prefigurasse il rischio di perdita dei fondi europei e quindi di danno erariale a carico dei responsabili della mancata pubblicazione (in assenza di una decisione politica definitiva del governo che modificasse gli accordi internazionali e le intese sottostanti); se fosse possibile, una volta pubblicati i bandi, sospendere la procedura di gara.

Il parere, esposto direttamente dell'Avvocato generale dello Stato alla riunione di governo, è arrivato solo ieri sera ed è rimasto riservato ma Il Sole 24 Ore è in grado di ricostruirne i contenuti principali. Sul primo quesito la risposta è affermativa: impedire la pubblicazione dei bandi di gara o ritardarla ulteriormente implica un grave rischio di

perdere i primi 300 milioni degli 800 milioni fondi Cef stanziati dall'Europa (come ha ribadito anche la lettera arrivata ieri da Bruxelles a Roma) e conseguentemente configura una ipotesi di danno erariale per il mancato rispetto delle intese. Un rischio che graverebbe sui consiglieri italiani di Telt in prima battuta ma anche su figure ministeriali.

Molto più complessa la risposta al secondo quesito perché il diritto francese, che tutela l'interesse pubblico con forza, consente la sospensione della procedura di gara, soprattutto se prevista una «clausola di dissolvenza», ma la subordina comunque a una «sopravvenienza», cioè al fatto che dal momento della pubblicazione a quello della sospensione sia accaduto qualcosa che giustifichi la decisione. Questa è la prima difficoltà non banale per la tesi che comunque sia sempre possibile sospendere le gare.

La seconda difficoltà nasce dal fatto che Telt è una società con due soci paritetici (per l'Italia Rfi del gruppo Fs) e non è quindi evidente come il socio italiano potrebbe prevalere la propria posizione, in assenza di una intesa con quello francese, per sospendere o revocare la procedura di gara.

Fin qui il parere dell'Avvocatura.

Gli altri due documenti tecnici rilevanti nella partita politica sono l'analisi costi-benefici bis e l'analisi dell'avvocato Pucciariello sui costi della mancata realizzazione. La prima ha ridotto la differenza fra costi e benefici a 2,4 miliardi rispetto ai 7 della prima analisi. La seconda stabilisce una forchetta di costi fra 1,7 e 3,9 miliardi. Salvini ha sintetizzato ieri, a sostegno della posizione leghista, che «costa più non farla che farla». E un argomento che la Lega può usare per sostenere in modo più forte questa affermazione è la contestazione nell'analisi costi benefici (1 e 2) del calcolo delle accise, che sopravvaluta i costi e riduce il calcolo dei benefici ambientali, in violazione con le linee guida europee e nazionali sull'analisi costi-benefici. Secondo questo ragionamento l'analisi (essendo un atto di derivazione ministeriale) non sarebbe legittima in quel passaggio.

C'è anche da definire meglio la forchetta dei costi del «non fare» (troppo ampia) e non è escluso che il premier Conte si appelli anche a questo per fare un ultimo supplemento di indagine.

Supplemento di indagine sui costi del «non fare»
Analisi costi-benefici illegittima sul calcolo delle accise

I QUATTRO TESTI

Il parere dell'avvocatura

Il governo ha rivolto all'Avvocatura due quesiti: se la mancata pubblicazione dei bandi Telt nella scadenza prevista prefigurasse perdita di fondi Ue e danno erariale; se fosse possibile, pubblicati i bandi, sospendere la procedura di gara. Risposta positiva nel primo caso, negativa nel secondo.

Le analisi costi e benefici

Gli altri due documenti sono l'analisi costi-benefici bis e l'analisi sui costi della mancata realizzazione. La prima ha ridotto la differenza fra costi e benefici a 2,4 miliardi (rispetto ai 7 della prima analisi). La seconda stabilisce una forchetta di costi fra 1,7 e 3,9 miliardi.



Peso: 16%

CITTÀ E URBANISTICA

Abusi, la demolizione può essere revocata solo se cambia la destinazione dell'edificio

Andrea Magagnoli

Il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 9210/2019

L'ordinanza di demolizione di opere abusive può essere revocata nel solo caso di modifica della destinazione delle opere cui si riferisce. È quello che ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9210/2019.



Al centro della questione la realizzazione di una costruzione in violazione alla normativa edilizia.

Tra le sanzioni irrogate con la sentenza di condanna vi era, come ovvio, anche quella della demolizione dell'opera, eretta in maniera abusiva.

Secondo i giudici della Corte Suprema, in un solo caso è consentita, la revoca dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva, contenuto in una sentenza passata in giudicato: si tratta dell'ipotesi in cui il manufatto comunque edificato o modificato sia stato oggetto di un cambio a di destinazione, che ne abbia sostituito l'uso.

Tale fatto, deve però verificarsi a seguito di un provvedimento



Peso: 17-66%, 18-52%

dell'autorità amministrativa o giudiziaria, al quale consegue un cambio nel suo utilizzo concreto. In tale ipotesi infatti l'

abbattimento dell'opera abusiva non avrebbe più senso data l'intervenuta modifica dello stato della costruzione, verificatasi per un evento indipendente dalla volontà dell'autore della violazione e quindi da fattori ad esso totalmente estranei, posto che quest'ultimo al solo fine di evitare l'esecuzione dell'ordine di demolizione avrebbe potuto dolosamente compiere egli stesso tale modifica.

La motivazione dell'ordinanza passa poi in esame l'ipotesi in cui la richiesta dell'autore dell'abuso non riguardi la revoca del ordine ma la sua semplice sospensione.

Gli estremi per potere provvedere positivamente, in tale caso sono diversi rispetto all'ipotesi precedente, potendo il magistrato provvedere ad una sospensione temporanea, nel solo caso in cui si sia in presenza di un'elevata probabilità che l'autorità amministrativa o giurisdizionale emettano un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione.

Deve trattarsi comunque di un'elevata probabilità, accertata sulla base di un giudizio concreto e non di una semplice possibilità che sicuramente non renderebbe lecita la sospensione dell'ordine

Da ultimo, gli ermellini esaminano, l'ipotesi in cui sia stata presentata una richiesta di sanatoria relativa al manufatto abusivo, e che in seguito sia stata proposta istanza di revoca al giudice dell'esecuzione dell'ordine di demolizione. In tale caso, spetterà al giudice verificare quale sia la possibilità che l'autorità emetta un provvedimento di sanatoria, potendosi revocare l'ordine, nel solo caso in cui appaia altamente probabile che si proceda a una sanatoria degli illeciti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



LAVORI PUBBLICI

Raggruppamenti e subappalto: la nuova guida di Cantone per evitare errori in gara

Mauro Salerno

L'Autorità raccoglie in due documenti le risposte ai quesiti di Pa e imprese: bussola ragionata per evitare inciampi nelle procedure di affidamento

Chiarimenti sull'uso corretto dell'avvalimento, dei subappalti e del soccorso istruttorio. E ancora sul Durc, sui requisiti dei raggruppamenti e dei consorzi stabili. Rimettendo in fila i pareri rilasciati su richiesta di stazioni appaltanti e imprese, l'Autorità Anticorruzione mette a disposizione del mercato una sorta di nuovo vademecum alle gare d'appalto.



A ben guardare si può leggere anche in questo modo, alla stregua di un manuale ancora più operativo delle linee guida, l'ultimo lavoro elaborato dall'Anticorruzione.

Si tratta di una raccolta dei principi messi nero su bianco nei pareri di precontenzioso emessi tra il 2017 e il 2018 sui temi legati ai requisiti dei raggruppamenti e al subappalto: due dei temi più controversi e anche più setacciati dalla giurisprudenza (oltre che dall'Autorità), non solo negli ultimi tre anni di operatività del



Peso:19-54%,20-77%,21-71%

nuovo codice. Con le due rassegne pubblicate ieri, l'Anac parte dai casi concreti proposti dagli operatori per provare a indicare al mercato la linea da seguire in casi analoghi, evitando di far sfociare le liti in ricorsi davanti a un tribunale. Le rassegne «ragionate» si traducono in due documenti (da 24 e 11 pagine) ricchi di indicazioni sull'applicazione delle norme sugli appalti

Raggruppamenti

Il capitolo più corposo è dedicato ai raggruppamenti. L'Anac introduce l'argomento ricordando l'evoluzione delle norme e distinguendo le varie tipologie di partecipazione associata alle gare. Poi passa in rassegna una serie di casi.

Un'importante precisazione arriva in tema dei **requisiti dei raggruppamenti**. Sul punto l'Autorità ricorda che i bandi di gara non possono stabilire percentuali minime di possesso di requisiti in caso di raggruppamenti verticali. Il caso di partenza riguardava un raggruppamento tra professionisti (Rtp), escluso perché la mandante non possedeva il 51% dei requisiti previsto dal bando. L'Autorità ha bocciato l'impostazione del bando perché «tale clausola impediva la partecipazione alla gara dei raggruppamenti verticali». «Si rammenta infatti che - si legge nel documento - nel caso di raggruppamenti verticali, i requisiti tecnici devono essere posseduti da mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza». Inoltre l'Anac aggiunge che «il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica solo nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la subassociazione orizzontale), mentre, nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire».

Chiarimenti arrivano anche sul fronte dei **consorzi stabili**. Tra questi l'indicazione secondo la quale è sempre possibile che il consorzio stabile presti, tramite contratto di avvalimento, anche la propria qualificazione Soa, a imprese che ne siano sprovviste «senza che ciò integri un'ipotesi di avvalimento a cascata, in ragione della specificità del modulo organizzativo e gestionale del consorzio stabile».



Quanto al **Durc** la rassegna prende in considerazione il caso di un socio, persona giuridica, di un'impresa non in regola con il versamento dei contributi. In questo caso l'Anac ha bocciato il provvedimento di espulsione dalla gara perché «l'irregolarità dei versamenti contributivi nei confronti di soci delle società di capitali non ha effetto sul rilascio del Durc, poiché si tratta di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci».

Un passaggio riguarda anche l'istituto della **cooptazione delle imprese** per l'esecuzione dei lavori. La precisazione in questo caso riguarda il fatto che l'impresa cooptata può eseguire i lavori (fino a un massimo del 20% dell'importo complessivo), ma non assume né lo status di concorrente né quote di partecipazione dell'appalto. Con l'occasione l'Anac ricorda anche l'obiettivo della norma che è quello di «consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle già possedute, senza che risulti compromesso l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto».

Subappalto

Ricco anche il capitolo dedicato al subappalto, che va integrare un analogo lavoro diffuso l'anno scorso dall'Anac. Diversi i passaggi dedicati a chiarire i rapporti tra subappalto e avvalimento, così come le condizioni e limiti imposti ai subaffidamenti, destinati forse a cadere nel prossimo futuro vista la recente presa di posizione della Commissione europea.

Un'indicazione di rilievo arriva sul fronte della **terna** dei subappaltatori. L'Autorità chiarisce infatti che è possibile ricorrere al soccorso istruttorio p«er sanare la mancanza delle dichiarazioni sulle assenze di cause di esclusione» della ditta subappaltatrice «e per integrare i nominativi della terna dei subappaltatori». Quanto al possesso dei requisiti dei subappaltatori l'Anac chiarisce che «l'omessa dichiarazione della terna o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a tre, pur non costituendo motivo di esclusione, comporta, per il concorrente, il divieto di subappaltare,



lasciando presupporre che non sia più possibile integrare, attraverso il **soccorso istruttorio**, la terna dei subappaltatori». In aggiunta, «viene esplicitamente affermato che il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Edifici «pregevoli», slitta l'adeguamento antincendio

SICUREZZA

La legge di Bilancio 2019 fissa il termine ultimo al 31 dicembre 2022

Mario Abate

Slittano i termini per gli adeguamenti degli edifici ministeriali pregevoli sottoposti a Scia antincendio. Lo chiarisce l'articolo 1 della legge n. 145/18 (Bilancio 2019), che nei commi 566 e 567 interviene in materia di adeguamenti antincendio sulle strutture vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Dlgs n. 42/04, sottoposte all'obbligo di segnalazione certificata d'inizio attività ai fini antincendio (Scia antincendio) in base agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/11.

Gli edifici pregevoli per arte e storia possono essere soggetti all'obbligo di produrre la Scia antincendio presso il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco se ricompresi al punto 72 dell'allegato I al Dpr 151/11, il quale include gli «edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, espo-

sizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato».

Per gli adeguamenti antincendio si faceva in precedenza riferimento a quanto disposto dal Dm 569/92 e dal Dpr n. 418/95, nonché ad altre specifiche norme direttamente riferibili alle attività svolte negli edifici in questione. Come detto, la legge 145/18 di fatto stabilisce ora una proroga agli adeguamenti: il comma 566 prevede, infatti, che entro il 2 marzo 2019 il ministero per i Beni e le Attività culturali provveda all'individuazione di tutte le sedi ministeriali, vincolate ai sensi Dlgs

42/04, soggette ai controlli di prevenzione degli incendi. Dal 2 marzo, poi, entro altri 60 giorni il ministero dell'Interno, di concerto con i ministri dei Beni e le Attività culturali e dell'Economia e Finanze, dovrà emanare uno o più decreti riportanti le modalità e i tempi di adeguamento antincendio degli edifici ministeriali vincolati soggetti ad obbligo di Scia antincendio, individuati dal ministero per le Attività culturali.

In ogni caso il termine ultimo per gli adeguamenti antincendio di tali edifici è fissato fin d'ora dalla legge 145 al 31 dicembre 2022: i decreti di attuazione, pertanto, non potranno superare tale scadenza nella pianifi-

cazione degli adeguamenti.

Dal 1° gennaio 2019 occorre attendere, quindi, l'individuazione delle sedi soggette ai controlli amministrativi antincendio dei vigili del fuoco e, a seguire, la definizione dei nuovi criteri e tempi di adeguamento antincendio, previa emanazione dei previsti decreti ministeriali. In questo contesto, visti che i tempi tecnici necessari sia per l'individuazione degli edifici ministeriali pregevoli per arte e storia, sia per la predisposizione dei relativi decreti, non sono propriamente immediati è ragionevole immaginare uno slittamento rispetto agli stretti termini previsti dalla legge.

In ogni caso, oltre il 31 dicembre 2022 la mancanza degli adeguamenti antincendio previsti per gli edifici ministeriali ricadenti al punto 72 dell'allegato I al Dpr 151/2011 sarebbe nuovamente contestabile.

Si chiarisce, infine, che nelle strutture anzidette rimangono sempre da porre in essere gli adempimenti gestionali di sicurezza antincendio previsti dal Dlgs 81/08, inerente la sicurezza dei luoghi di lavoro, evidentemente non prorogati dalla norma recentemente emanata.



Peso: 12%

Norme & Tributi

Per i difetti di costruzione il termine parte dalla perizia

IN CONDOMINIO

L'anno per la denuncia non decorre dal giorno dell'assemblea

Luana Tagliolini

Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegue una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e non dalla data del dibattito assembleare.

Tale principio è stato enunciato di recente dalla Corte di cassazione (ordinanza 3674/2019) che ha affrontato il problema dell'identificazione degli elementi conoscitivi necessari

ai fini della scoperta dei vizi e dal cui rilevamento decorrono i termini di decadenza annuale e quello decennale di prescrizione previsti dall'articolo 1669 citato.

L'articolo 1669 del Codice civile stabilisce che i vizi di costruzione o per difetto di immobili o cose desti-

nate a lunga durata manifestati entro i 10 anni dal compimento devono essere denunciati dal committente entro un anno dalla scoperta e il diritto al risarcimento si prescrive entro un anno dalla denuncia.

Con la recente ordinanza la suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello con la quale, quest'ultima, aveva rigettato la domanda del condominio e dei proprietari delle unità immobiliari volta a richiedere il risarcimento dei danni alle parti comuni e alle proprietà esclusive per i gravi difetti derivanti dall'esecuzione dei lavori di costruzione dell'edificio perché ritenuto, il diritto, prescritto.

La Corte territoriale aveva stabilito che il termine di prescrizione annuale era cominciato a decorrere dalla data della lettera con cui l'amministratore aveva denunciato i gravi difetti di cui avevano discusso i condomini in assemblea (2007) assumendo, solo allora, la consapevolezza della gravità dei danni.

Per la stessa Corte d'appello, quindi, l'azione era iniziata quasi sette anni dopo la scoperta dei vizi la quale non poteva ritenersi avvenuta con la perizia tecnica (2013) considerata un "mero espediente" per superare l'eccezione di prescrizione.

Di contrario avviso la Corte di cassazione, che ha premesso che per far

sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente è necessario che quest'ultimo abbia una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause.

Dal giorno in cui il committente consegua tale sicura conoscenza dei vizi decorre il termine di un anno per effettuare la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'articolo 1669 del Codice civile a pena di decadenza.

Tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.

Per i supremi giudici, pertanto, la corte di merito aveva errato perché aveva ritenuto la perizia tecnica un "espediente" per aggirare la prescrizione valorizzando, invece, oltre misura il dibattito assembleare fino a considerarlo come momento della scoperta dei difetti senza considerare che manifestazioni di scarsa rilevanza, dibattiti e semplici sospetti non costituiscono "un apprezzabile grado di conoscenza della gravità" dei difetti nell'esecuzione dell'opera che è, invece, necessario per far sorgere la responsabilità in capo all'appaltatore.



Peso: 14%

INNOVAZIONE E PRODOTTI

Involucro edilizio, ripresa interrotta: servono detrazioni e rilancio degli investimenti

Al. Le.

Rapporto Unicmi: il 2018 ha registrato un moderato recupero della domanda di serramenti e facciate

La ripresa si è interrotta, servono detrazioni fiscali e rilancio degli investimenti pubblici per non riplombare in recessione. L'Ufficio Studi Economici Unicmi (Unione nazionale delle industrie delle costruzioni metalliche dell'involucro e dei serramenti) ha rilasciato il Rapporto sul mercato italiano dell'involucro edilizio 2019, un report sugli andamenti 2018 e sulle previsioni 2019/2020 del settore dei serramenti metallici e delle facciate continue in Italia.

La ripresa degli investimenti nelle costruzioni, iniziata nel 2016 ha subito un brusco rallentamento nel 2018 e proseguirà questa tendenza nel 2019 per effetto della congiuntura economica negativa che ha interessato l'Italia a partire dall'estate del 2018. Le previsioni di crescita del PIL sono state costantemente riviste al ribasso sulla base dei dati negativi che provenivano da diversi indicatori, in primo luogo i consumi delle famiglie, quindi gli investimenti dei privati e delle imprese e la dinamica dello spread e del costo del denaro. La frenata dell'economia ha determinato anche una frenata degli investimenti nelle costruzioni per i quali Unicmi prevede una crescita dell'1,8% per il 2018 e del 1,6% per il 2019.



Peso:5-64%,6-76%,7-74%,8-11%

Il 2018 ha registrato una moderata ripresa della domanda di serramenti e facciate. Nell'ultimo anno la domanda complessiva ha superato i 4,5 miliardi di cui 2,8 miliardi nel segmento residenziale e 1,7 miliardi nel segmento non residenziale. Entrambi i segmenti di mercato hanno ricominciato a crescere dal 2016 e per il 2019 si prevede un ulteriore lieve crescita che porterà la domanda totale di serramenti a 4,8 miliardi di euro. Dal punto di vista delle unità vendute si evidenzia una stabilizzazione del numero di finestre vendute per il segmento del residenziale rinnovo e una diminuzione per il segmento del residenziale nuovo. Per il 2019 si prevede una lieve diminuzione delle unità vendute nel segmento del nuovo, per via della contrazione degli investimenti nelle nuove costruzioni residenziali e un lieve aumento per il segmento del rinnovo.

Serramenti metallici

Dal 2014 si registra un'inversione di tendenza nel mercato dei serramenti metallici. Il 2015, infatti, ha rappresentato l'anno di ripresa che continua anche nel triennio 2016-2018, ma con tassi molto moderati, non sufficienti a recuperare quel miliardo di euro di fatturato perduto nel periodo di crisi. Nel 2018 la crescita del mercato è stata del 3,5%, le prospettive per il 2019 sono moderatamente positive ma con un trend di crescita che tenderà a rallentare per l'assenza della spinta propulsiva che avrebbe potuto dare il segmento delle nuove costruzioni residenziali.

Gli incentivi fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici hanno contribuito anche nel 2018 a sostenere in modo significativo la domanda di serramenti. Nell'ultimo anno si rileva un aumento delle vendite cumulate con un valore che supera gli 1,6 miliardi e che, secondo le proiezioni dovrebbe essere confermato nel 2019. Gli incentivi fiscali determinano il 39% della domanda totale di serramenti in alluminio per un controvalore superiore ai 580 milioni, nell'ultimo anno l'incidenza delle vendite realizzate con gli incentivi è cresciuta nonostante la crescita della domanda proveniente dalle nuove costruzioni. Questo evidenzia



una buona capacità di penetrazione delle aziende produttrici di serramenti in alluminio nel segmento del recupero, grazie a prodotti dedicati e a politiche commerciali e di servizio adeguate alla clientela retail.

Gli incentivi sono diventati una componente strutturale della domanda di serramenti e il loro mantenimento è essenziale per accompagnare la modesta ripresa del mercato.

Facciate continue

Dal 2014 il mercato italiano delle facciate continue ha ripreso a crescere per via di una serie di lavori di grandi dimensioni prevalentemente localizzati nelle aree metropolitane di Milano e di Roma. La crescita nel 2018 è stata molto significativa e ha raggiunto il 4,5%, questo dato dovrebbe essere confermato anche nel 2019 per effetto dell'avanzamento dei cantieri iniziati nel 2018. I costruttori di facciate continue sono aziende di medie e grandi dimensioni (16 milioni di ricavi medi, circa 40 aziende) che adottano un modello di business specializzato e realizzano oltre il 80% dei ricavi con le facciate continue. I costruttori di facciate operano nel segmento del non residenziale e nel quale realizzano il 60% circa del proprio fatturato totale. Il segmento del terziario rappresenta la quota maggiore del non residenziale attestandosi al 36%. Un contributo rilevante ai ricavi delle aziende proviene anche dai lavori di recladding, ovvero di sostituzione delle facciate continue esistenti che incide, secondo le nostre stime, per circa il 26% del totale.

Secondo il rapporto, nel secondo semestre del 2018 lo scenario macroeconomico generale è profondamente cambiato. Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 si potevano identificare chiari segni di ripresa sia dell'economia generale sia degli investimenti nelle costruzioni, con evidenti effetti positivi sulla domanda di serramenti e facciate.

Le forti pressioni sullo spread e sul costo del denaro, che si sono manifestate nell'autunno del 2018, hanno contribuito alla



diffusione di un clima di incertezza e hanno generato un aumento del costo del denaro con ripercussioni tangibili nel settore delle costruzioni, che opera con un elevato livello di leverage. Il rallentamento della crescita economia ha iniziato a produrre i suoi effetti nell'ultimo quadrimestre nel 2018, quando tutti gli indicatori che pochi mesi prima identificavano una ripesa, hanno iniziato a segnalare una fase di stagnazione. La ripartenza attesa da tutti non si è manifestata o si è manifestata molto al di sotto delle attese, come è stato evidenziato dal deludente dato sul Pil del 2018. Per cui il 2019 sarà un anno di sostanziale tenuta/bassa crescita per il comparto delle costruzioni e resterà reale il rischio recessione.

Sulla base di questi dati si possono confermare le tendenze in atto nel settore delle costruzioni e ipotizzare una crescita per il 2019 del mercato dei serramenti metallici nell'ordine del 3% e per le facciate continue del 4%. Per entrambi i mercati è possibile fornire

un outlook neutro per il 2020, con tassi di crescita che potranno essere allineati a quelli riscontrati nel 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Esposizione ad amianto, pensione più facile

La ricongiunzione contributiva fa maturare il diritto alla pensione anticipata con i benefici della maggiorazione per esposizione all'amianto. Lo spiega l'Inps nella circolare n. 34/2019, illustrando la novità prevista dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 279, della legge n. 145/2018). La norma, spiega l'Inps, estende l'ambito soggettivo di applicazione della legge n. 208/2015, che ha previsto un pacchetto d'interventi a favore dei lavoratori (ex) esposti all'amianto. Si tratta, in particolare, di ex lavoratori occupati presso imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, e che siano affetti da patologia asbesto-correlata, derivante proprio dall'esposizione all'amianto. Nella circolare n. 154/2016 l'Inps ha spiegato che i destinatari sono i lavoratori che: in seguito alla cessazione del lavoro sono transitati in fondi gestiti, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall'Inps; possono far valere non meno di 30 anni di anzianità utile al diritto alla pensione di anzianità; in possesso dei requisiti d'età e contributi che, con il beneficio della maggiorazione, in base ai requisiti di accesso (comprese le «finestre») vigenti prima della riforma Fornero, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2017 e 2018; non hanno maturato il diritto alla decorrenza della pensione negli anni 2015 e 2016. L'estensione dell'ambito soggettivo fa comprendere, tra i lavoratori beneficiari, quelli che per effetto della ricongiunzione contributiva (ex art. 2 della legge n. 29/1979), in base alle disposizioni vigenti nella gestione previdenziale presso cui sono stati accentrati i contributi, possano far valere i 30 anni di contributi utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

In ogni caso, precisa infine l'Inps, la pensione non potrà avere una decorrenza anteriore al 2 gennaio di quest'anno, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono decorrenze dei trattamenti anche all'interno del mese, ovvero dal 1° febbraio 2019, se a carico delle gestioni previdenziali che prevedono la decorrenza dei trattamenti a inizio mese.

Carla De Lellis



Peso: 15%

**GRAZIE A IRES E AGEVOLAZIONI
Oneri fiscali sulle imprese
giù di 2,5 miliardi nel 2018**

È sceso di 2,5 miliardi, pari al 7,2%, il carico fiscale delle imprese nel 2018, soprattutto grazie a super e iperamortamento e alla riduzione dell'aliquota Ires. Lo ha certificato ieri il bollettino del Dipartimento delle finanze.

a pagina 19

Norme & Tributi

Nel 2018 meno tasse sulle imprese Carico fiscale in calo di 2,5 miliardi

I DATI MEF

Effetto del taglio Ires e della proroga di super e iperamortamento

**L'Irap aumenta di 8 punti
Continua a crescere
la cedolare secca sugli affitti**

**Marco Mobili
Giovanni Parente
ROMA**

Sono le entrate tributarie del 2018 a certificare quanto valgono per le imprese e la crescita economica i bonus fiscali come super e iperamortamento e la contestuale riduzione dell'aliquota Ires dal 27,5 al 24%: l'imposta sul reddito delle società si è ridotta del 7,2%, con un taglio del carico fiscale per le imprese di oltre 2,5 miliardi. A certificare l'impatto delle due misure adottate con la legge di Stabilità per il 2016, con cui è stata prevista dall'anno d'imposta 2017 la riduzione dell'Ires e

la proroga fino al 30 giugno 2018 della maggiorazione degli ammortamenti per investimenti in beni strumentali nuovi e per beni strumentali ad alto contenuto tecnologico (super e iperamortamento), è stato ieri il Dipartimento delle Finanze, con la nota tecnica allegata al bollettino delle entrate tributarie dell'intero anno 2018.

A fronte di un'Ires in calo, il Mef ha registrato un contestuale aumento dell'Irap di almeno 8 punti percentuali, versata dai privati. E questo anche al netto del costo del lavoro, ormai cancellato dal calcolo del valore della produzione su cui è applicato il tributo regionale. Nel dettaglio, l'Irap ha garantito alle casse dello Stato poco più di 25



Peso: 1-1%, 19-32%

miliardi (+5,9% rispetto al 2017). Dai soggetti privati sono arrivati circa 15 miliardi (1,1 miliardi in più) e dalle amministrazioni pubbliche i restanti 10 miliardi (+291 milioni di euro).

Crescita sostenuta anche dell'Iva, con oltre 3,8 miliardi in più incassati lo scorso anno. Anche se il risultato positivo sugli scambi interni (+3 miliardi, pari al 2,6% in più), sconta soprattutto l'effetto dello split payment, che dal luglio 2017 è stato esteso alle società pubbliche della Pa. Con la

scissione dei pagamenti, ossia sono la Pa e le altre società pubbliche a versare direttamente l'Iva dei fornitori, l'Erario ha incassato ben 12,4 miliardi di imposta sul valore aggiunto, circa 1,4 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Occorre ricordare che si tratta di fatto di un'anticipazione da parte delle imprese che poi si vedranno solo dopo restituire in rimborsi l'iva gran parte dell'imposta versata direttamente dalla Pa.

Tra le note positive per l'erario, anche il gettito delle ritenute che hanno inciso soprattutto sull'aumento del gettito Irpef. In particolare, come evi-

denzia il Dipartimento Finanze, hanno inciso le ritenute Irpef da lavoro dipendente e da pensione, che ammontano a 152,3 miliardi di euro. Sul segno più hanno inciso l'occupazione, cresciuta nel 2018 dello 0,9%, le retribuzioni lorde pro-capite che sono aumentate dell'1,7% e i redditi da lavoro dipendente cresciuti del 3,3 per cento.

C'è, poi, l'effetto cedolare secca sugli affitti che continua a crescere e far emergere maggiori entrate. Nel 2018 la tassa piatta sulle locazioni di immobili abitativi (la legge di Bilancio per il 2019 ha esteso la cedolare secca anche alle locazioni di particolari beni commerciali) ha fruttato complessivamente 2,7 miliardi di euro, con un crescita dell'8,9 per cento.

In segno negativo, invece, gli incassi della lotta all'evasione. A pesare soprattutto l'effetto ridotto della seconda rottamazione delle cartelle esattoriali. Secondo il dato delle Entrate, accertato per competenza e dunque differente rispetto a quello che verrà comunicato prossimamente dalle Entrate dal Mef sugli incassi totali della lotta all'evasione, l'attività di accertamento e controllo ha garantito poco

più di 12 miliardi (-734 milioni di euro). A flettere sono soprattutto i recuperi da imposte dirette con oltre un miliardo in meno rispetto al 2017. Sul fronte delle indirette, anche grazie all'invio dei dati delle liquidazioni periodiche e alla corrispondente attività di compliance attivata dall'agenzia delle Entrate con le lettere inviate ai contribuenti che non hanno correttamente versato l'Iva, i controlli hanno invece assicurato più di 6 miliardi di incassi con un incremento di 327 milioni di euro, pari a +5,7%.

Le principali voci di gettito

ACCERTAMENTI (IN MILIONI DI EURO)	PRECONSUNTIVO 2018	VARIAZIONE % 2017-2018
IMPOSTE DIRETTE	247.631	0,8%
di cui IRPEF	187.457	2,8%
Ritenute dipendenti settore pubblico	73.553	3,2%
Ritenute dipendenti settore privato	78.792	4,3%
Ritenute lavoratori autonomi	12.586	2,3%
Ritenute a titolo di acconto sui bonifici	1.868	1,5%
IRPEF saldo	5.651	-9,2%
IRPEF acconto	15.007	-1,1%
di cui IRES	32.646	-7,2%
IRES saldo	6.064	-17,4%
IRES acconto	26.582	-4,4%
di cui cedolare secca sugli affitti	2.790	8,9%
IMPOSTE INDIRETTE	215.665	2,7%
di cui Registro	5.040	4,2%
di cui IVA	133.433	3,0%
Scambi Interni	119.224	2,6%
Di cui Vers. da parte di P.A. Split Payment	12.079	9,1%
Importazioni	14.209	6,3%
di cui Bollo	6.988	10,1%
di cui Assicurazioni	3.833	19,9%
di cui Tasse e imposte ipotecarie	1.650	-1,1%
di cui Canoni radio TV	1.902	-2,1%
di cui Tasse automobilistiche	593	2,6%
di cui Accisa sui prodotti energetici	25.514	-1,1%
di cui Accisa sull'energia elettrica	2.629	3,6%
di cui Accisa sul gas per combustione	3.448	0,0%
di cui Imposta sul consumo dei tabacchi	10.584	0,8%
di cui Provento del lotto (al lordo delle vincite)	7.565	5,8%
di cui Apparecchi e congegni di gioco	5.864	1,0%
TOTALE ENTRATE	463.296	1,70%



Peso:1-1%,19-32%

Norme & Tributi

Catasto e prezzo-valore: è sufficiente un'istanza

IMMOBILI

Contrasto tra i giudici sulla tassazione nei casi di rendita solo proposta
Angelo Busani

Se una persona fisica acquista un'abitazione dotata di rendita catastale solamente proposta, per ottenere il risultato che la base imponibile dell'imposta di registro sia determinata in base al valore catastale (cosiddetto principio del «prezzo-valore», articolo 1 comma 497, legge 266/2005), non occorre null'altro che formulare un'istanza in tal senso nel contratto di compravendita: lo afferma la Cassazione nell'ordinanza 3409 del 6 febbraio 2019. Ma, fin qui, nessuna notizia, perché questa decisione appare scontata. Pe-

rò, nella quasi contemporanea sentenza 4055 del 12 febbraio 2019, la Cassazione decide l'esatto contrario e cioè che occorre formulare non solo l'istanza di cui alla legge 266/2005, ma anche l'istanza (di cui all'articolo 12, comma 2-bis, dl 70/1988) «di volersi avvalere delle disposizioni» recate dal Dm 701/1994.

Il problema è di non poco conto perché, seguendo la sentenza 4055/2019, se manca la doppia istanza si passa da una tassazione fondata sulla rendita catastale a una tassazione sulla base del prezzo dichiarato (o del maggior valore accertato dall'ufficio). Nella legislazione previgente rispetto al sistema del prezzo-valore, il Dm 701/1994 venne emanato per disciplinare la procedura da seguire per ottenere la tassazione sulla base della rendita catastale, qualora si trattasse del trasferimento di un fabbricato al quale non fosse attribuita una rendita catastale definitiva, ma solo «proposta»: e questo perché con il Dl 70/1988 venne introdotto nel no-

stro ordinamento il sistema della rendita catastale proposta dal tecnico del contribuente, in luogo del previgente sistema della rendita catastale attribuita dal Catasto sulla base della denuncia di nuova costruzione o di variazione presentata dal contribuente.

Ora, prima della legge 266/2005, il presupposto per ottenere la tassazione sulla base della rendita catastale, era senz'altro quello di formulare nel rogito l'istanza «di volersi avvalere delle disposizioni recate dal Dm 701/1994». Entrata però in vigore la legge 266/2005, per la quale la base imponibile «è costituita dal valore dell'immobile determinato» in base alla rendita catastale, solo che vi sia una «richiesta della parte acquirente resa al notaio», non vi è mai stato dubbio che, nei casi in cui si applica il principio del «prezzo-valore», è sufficiente la sola istanza di cui alla legge 266/2005. Tanto è vero che, una volta formulata tale istanza, è pacifico che:

- nel rogito di compravendita

si può anche non dichiarare alcuna base imponibile, in quanto la tassazione avviene in ogni caso su base catastale;

- se anche la base imponibile fosse indicata, e fosse espressa in un ammontare per avventura errato (e cioè inferiore al calcolo risultante dalla moltiplicazione delle rendite catastale), l'ufficio altro non potrebbe che pretendere l'imposta sul valore catastale esatto e non certo sul valore venale.

In sostanza, quando si domanda l'applicazione del «prezzo-valore», è sufficiente l'istanza di cui alla legge 266/2005 e non occorre anche l'istanza di cui al Dl 70/1988; quest'ultima, invece, occorre in tutti i casi in cui, non applicandosi il principio del «prezzo-valore» (si pensi a una donazione o a una successione a causa di morte), al contribuente è comunque concesso di calcolare l'imposta su base catastale ove il fabbricato non abbia una rendita definitiva, ma solo una rendita proposta. Insomma, l'ordinanza 3409/2019 coglie esattamente nel segno.



Peso: 11%

Norme & Tributi

Cessione crediti al netto del finanziamento

IN CONDOMINIO

Non si può conteggiare la detrazione del 65% anche sui costi di attualizzazione
Franco Casarano
Glauco Bisso

Le norme che hanno introdotto le agevolazioni fiscali (ecobonus) a vantaggio dei condomini che effettuano interventi di riqualificazione energetica degli edifici stanno producendo effetti positivi: sono numerosi i condomini che si sono attivati deliberando questi interventi.

L'agevolazione consiste nell'attribuire ai singoli condomini un credito d'imposta pari, a seconda dei casi, ad una percentuale che va dal 65 al 75% degli importi pagati dagli stessi condomini per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica. Si tratta di un credito usufruibile nel corso di dieci anni, ma immediatamente cedibile.

Sono state però rilevate alcune operazioni, che mettono a rischio queste agevolazioni: infatti, se la quota percentuale detraibile, stabilita dalla legge per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici in condominio, fosse calcolata non solo sul costo dell'appalto e degli oneri tecnici e professionali, ma anche sugli ulteriori importi

addebitati ai condomini dal cessionario del credito d'imposta (impresa) quali oneri derivanti dalla immediata attualizzazione del credito medesimo, si ritiene che tale pratica esporrebbe i condomini al rischio significativo di un intervento dell'agenzia delle Entrate. L'Agenzia, negando la detraibilità degli oneri legati alla attualizzazione del credito, agirebbe per il recupero in danno dei singoli condomini. Situazione che porrebbe anche il problema delle responsabilità per danni a carico di imprese e professionisti che inducessero i condomini a questa pratica.

Tale posizione dell'agenzia delle Entrate si fonderebbe sulla impossibilità di annoverare gli oneri sostenuti dai condomini, per anticipare la liquidità derivante dal credito d'imposta (che lo Stato ha declinato in un decennio), tra le spese, anche professionali, connesse alla realizzazione delle opere.

Ilaria Bertini, vicedirettore del Dipartimento Efficienza energetica di Enea, ente cui è stata delegata l'attività di controllo e verifica in tema di ecobonus, interpellata sul punto, ha dichiarato: «In merito alla detraibilità degli oneri collegati alla attualizzazione del credito siamo perfettamente d'accordo. Infatti, a noi dell'Enea risulta che non è ammissibile portare in detrazione tali oneri in nessun caso».

Ricordiamo anche che entro venerdì 8 marzo andrà inviata alle Entrate la comunicazione, da parte dell'amministratore di condo-

minio, dei dati sulle derazioni fiscali spettanti ai condomini a seguito di interventi effettuati dal condominio.

Le Entrate hanno spiegato come si realizza la cessione del credito in condominio, superando il dubbio fondamentale che la cessione potesse avvenire solo dopo il pagamento integrale.

Sono il tracciato record e le istruzioni alla compilazione alla comunicazione dei dati che gli amministratori di condominio devono inoltrare per la precompilata 2018 a spiegare che, sia nel caso che il condomino cedente appartenga ai non tax area, sia a tutti gli altri soggetti, la cessione è comunque possibile senza che sia prima pagato l'importo.

Le Entrate hanno proposto quattro esempi, dimostrando come avviene la cessione verso il fornitore, individuato anche nel soggetto che collabori con l'appaltatore o con la associazione temporanea o rete di impresa a cui l'appaltatore abbia aderito e che sia richiamati nello stesso contratto. Le istruzioni alla compilazione chiariscono inoltre che la detrazione può avvenire anche se il pagamento della quota residua dovuta al condominio non cedibile (nella tabella di esempio allegata il 35% con detrazione al 65%) sia pagata solo parzialmente.

Peso: 13%

Norme & Tributi

DOPO LA RISOLUZIONE DELLE ENTRATE

Ecobonus con dubbi su italiani all'estero e acquirenti stranieri

Targhe «EE» forse escluse ma sono possibili pure immatricolazioni ordinarie
 Se la norma sull'ecotassa pare scritta per chiudere la porta all'elusione, colpendo anche gli acquisti all'estero (si veda l'articolo a fianco), quella sull'ecobonus potrebbe essere utilizzata anche da chi risiede all'estero? La risposta non c'è ancora: al momento, l'unica pronuncia ufficiale sull'ecotassa è la risoluzione 32/E, che però non affronta il problema.

Infatti, la risoluzione è stata emanata dall'agenzia delle Entrate solo all'ultimo momento (la sera del 28 febbraio, vigilia dell'entrata in vigore dell'ecotassa) e, forse per la fretta di fare in tempo, si è lasciata da parte l'ipotesi di immatricolazioni a nome di «stranieri di passaggio» (che circoleranno in Italia per non più di un anno) e italiani residenti all'estero.

Gli unici casi particolari di targatura presi in considerazione sono stati quelli che riguardano «agenti diplomatici esteri» (in pratica, Corpo diplomatico e Corpo consolare, articolo 131 del Codice

della strada) e forze armate (articolo 138). In entrambi i casi, la risoluzione ha stabilito che l'esenzione dall'ecotassa non scatta.

Tuttavia, leggendo le righe della risoluzione dedicate a questi due casi, si può forse ricavare un'indicazione utile su ecobonus ed ecotassa per italiani residenti all'estero e stranieri di passaggio. Infatti, se ne ricava che per diplomatici e forze armate l'immatricolazione si può definire tale solo perché una targa viene attribuita a un veicolo, ma ciò avviene in base a una procedura speciale, che si distacca da tutti gli altri casi.

Per quello dei diplomatici, la richiesta non proviene da chi si dichiara proprietario (come invece è di consueto), ma dal ministero degli Esteri. Per le forze armate, l'intera procedura viene gestita dall'ente proprietario del veicolo e quindi non passa dalla Motorizzazione.

Se i parametri per considerare «speciale» una procedura sono più di uno come appare da questi casi, forse si può ritenere che il Codice ne preveda anche per italiani residenti all'estero e stranieri di passaggio:

l'articolo 134 parla dell'immatricolazione «EE» (Escursionisti esteri), che è solo temporanea. E per questo potrebbe essere considerata «speciale», quindi non toccata né dall'ecotassa né dall'ecobonus.

Ma dal 2010 l'articolo 134 prevede anche un'altra modalità: se si dichiara un domicilio legale in Italia, si può ottenere anche un'immatricolazione che la stessa norma pare considerare «ordinaria». Infatti cita l'articolo 93, quello normalmente seguito per immatricolare. Si attende comunque una posizione ufficiale da Mise e/o agenzia delle Entrate.

DOMANI CON «IL SOLE»



La Guida Auto 2019, su ecobonus ed ecotassa, affronta anche il caso degli acquirenti esteri



Peso: 12%

04 Mar 2019

Sblocca cantieri, Ance e Oice positivi verso il Governo «ma è ora di trasformare gli annunci in fatti»

Al. Le.

I propositi del Governo di far ripartire i cantieri trovano il consenso di costruttori e progettisti. «È un segnale molto positivo che il Governo abbia deciso di cominciare concretamente a lavorare a un decreto sblocca cantieri per rimettere in moto il Paese», commenta il presidente **Ance**, Gabriele **Buia**, in relazione alle dichiarazioni rilasciate dal premier Conte e dal ministro Toninelli di volere mettere subito mano a un provvedimento urgente.

«Grazie al sito sbloccacantieri.it e alle decine di segnalazioni che ci arrivano da tutta Italia ogni giorno possiamo avere un quadro dello stato di immobilismo e degrado in cui il Paese versa ormai da tempo e contro il quale abbiamo tutti il dovere di reagire e di lavorare per mettervi fine», aggiunge **Buia** che sottolinea: «Ai cittadini poco importa di sapere di chi è la colpa. Segnalo peraltro al ministro Toninelli che, come abbiamo detto più volte, le responsabilità sono molteplici e dipendono in gran parte dalla burocrazia e dall'inefficienza del processo decisionale dell'amministrazione pubblica che si protrae da anni.

È arrivata dunque l'ora di passare dalle parole ai fatti. Il Paese non può più attendere».

Anche Gabriele Scicolone, presidente dell'Oice, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura italiane aderente a Confindustria, esprime apprezzamento per il varo del ddl delega sul codice appalti e per l'imminente uscita del decreto-legge sblocca cantieri: «Si tratta di segnali che mostrano attenzione verso un settore che può fungere da traino per una auspicabile crescita. Anche in audizione al Senato abbiamo presentato numerose proposte di riforma del codice, a partire dal ripristino del regolamento di attuazione, dall'esigenza di assicurare compensi equi ai progettisti e di abbattere e rendere certi i tempi di aggiudicazione degli appalti, ma abbiamo anche segnalato la necessità di assicurare un quadro di regole stabili e certe che non tocchino la centralità del progetto esecutivo e del ruolo del progettista. La prima preoccupazione, infatti, quando si riaprono i cancelli delle norme è che non si perda quanto di buono si è fatto. Per altro verso rimaniamo del tutto contrari alla Centrale di progettazione, inutile e anacronistica soluzione ai problemi delle piccole amministrazioni locali. Meglio



Peso:3-84%,4-14%

sarebbe parlare di una Centrale di pianificazione e controllo della efficacia spesa».

Per l'Oice la soluzione dei problemi è soprattutto nello snellimento delle procedure: «È importante e necessario sbloccare i cantieri, ma va tenuto sempre a mente - ha detto Scicolone - che se i cantieri non partono spesso le ragioni sono nella farraginosità dei tempi di approvazione dei progetti esecutivi e che, se i cantieri sono bloccati - spesso da anni - a nulla vale chiamare in causa il codice appalti perché le ragioni sono altre e spesso chiamano in causa

amministrazioni che rimettono in discussione scelte già fatte. Siamo quindi favorevoli a modifiche mirate del codice, anche per superare le critiche di Bruxelles, ma non vorremmo che tutto ciò finisca in un ritorno a pratiche del passato che hanno visto il proliferare di varianti e di costi e a pericolose marce indietro sulla concorrenza e sulla trasparenza».

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved



Peso:3-84%,4-14%

Altro che semplificazioni La riforma degli appalti arriva tra un anno (forse)

*Del nuovo codice ci sono solo le linee guida
Incerto il ruolo dell'autorità Anticorruzione*

di **Gian Maria De Francesco**

Roma

Semplificazioni, ma solo sulla carta. Il Consiglio dei ministri di mercoledì sera ha riaperto il dossier appalti promettendo riforme. Le procedure, però, non sono all'altezza delle ambizioni in quanto è stata varata una decina di disegni di legge delega da attuare entro due anni a fronte di un decreto legge che dovrebbe vedere la luce la prossima settimana salvo nuove intemperie nella coalizione di maggioranza.

Il piatto forte è l'ennesima riforma del Codice degli appalti: l'esecutivo avrà un anno di tempo per emendare ulteriormente il testo. La bozza presa contiene ben 21 criteri direttivi. Le linee guida sono abbastanza generiche. Tra queste «restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile,

una disciplina per principi». E poi «assicurare l'efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche».

Come si realizzerà tutto questo? Si cercherà di «assicurare maggiore flessibilità nell'utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell'attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative». Qui entrerà in campo il decreto legge ancora da varare e che dovrebbe accelerare l'iter della progettazione, prevedendo solo quella definitiva e non più la esecutiva per tutte le manutenzioni ordinarie e parzialmente per le straordinarie. Dovrebbe poi essere eliminato l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori nell'offerta di gara, sarà rimodulata poi la norma sull'esclusione delle offerte

anomale, ma soprattutto si procederà alla designazione di commissari straordinari laddove la realizzazione dell'opera sia bloccata. Ci sarà anche un focus specifico sulle gare di importo inferiore alla soglia comunitaria in modo da renderle più semplici. Poiché il Movimento 5 Stelle è il partito di maggioranza relativa, appare difficile che una formazione così sospettosa nei confronti delle infrastrutture possa dare via libera senza colpo ferire. Non è invece ancora chiaro come sarà limitato all'interno del decreto il potere di interdizione dell'Anac o se queste norme saranno materia del ddl delega. Ecco perché è già sorta una polemica sulla Centrale di progettazione con 300 tecnici che dovrebbe agevolare l'avvio dei cantieri pubblici. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, l'ha avocata a sé installandola al Demanio, ma questa mossa ha irritato non poco il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Confindustria e Ance hanno comunque lodato l'iniziativa.

Da segnalare, tra i vari ddl approvati dall'esecutivo, quel-



Peso: 63%

li di riforma in materia di lavoro e di Codice civile. Il primo rivede le norme su apprendistato e formazione professionale. Istituito anche il curriculum elettronico del lavoratore con le esperienze pregresse. Nel Codice civile, infine, entreranno i patti prematrimoniali (anche per le unioni civili) che regolino i rapporti personali e quelli patrimoniali in caso di

un'eventuale crisi. Ci sarà, anche, la possibilità di «stabilire i criteri per l'educazione dei figli». Prevista anche la possibilità di stipulare dei patti sulle successioni future.












POLEMICA

Scontro Tria-Toninelli sulla Centrale di progettazione per i cantieri pubblici

GLI ALTRI PUNTI

Novità per apprendistato E nel codice civile arrivano i patti prematrimoniali

IL PACCHETTO

 <p>Alitalia Proroga del termine per la restituzione del prestito ponte di 900 milioni concesso dallo Stato al 30 giugno 2019</p>	 <p>Noleggio con conducente Riforma del sistema delle auto da noleggio con conducente: stop a nuove licenze e obbligo di tornare in rimessa</p>	 <p>Trivelle 18 mesi per realizzare il «Piano di transizione energetica sostenibile delle aree idonee». Canoni di concessione incrementati di 25 volte</p>	 <p>Rottamazione TER Ok all'accesso anche ai contribuenti della rottamazione bis che non hanno versato le rate di luglio, settembre e ottobre</p>	 <p>No profit L'aliquota Ires per gli enti del terzo settore torna al 12% (nella legge di bilancio approvata a fine anno era salita al 24%)</p>	 <p>Dossier semplificazioni Nel testo approvato il 28 febbraio il governo ha deciso il varo di 10 disegni di legge per decreti legati alla «semplificazione e decodificazione» in altrettante materie (come ad esempio economia, edilizia, energia). Tra queste anche la possibilità di introdurre patti prematrimoniali e una nuova disciplina delle successioni</p>
 <p>PMI Fondo di garanzia a sostegno delle Piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni</p>	 <p>Etichetta Diventa obbligatorio indicare nell'etichetta l'origine di tutte le materie prime utilizzate negli alimenti di produzione nazionale</p>	 <p>ZLS Stop all'iva nelle zone economiche speciali. Anche le imprese della zona logistica semplificata (ZLS) verranno agevolate</p>	 <p>Rigopiano Autorizzata la spesa di 10 milioni per quest'anno, in favore delle vittime di Rigopiano e di coloro che hanno subito lesioni</p>	 <p>Sistri Soppresso il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. Arriva un sistema gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente</p>	

L'EGO - HUB



Peso: 63%

328-106-080